

La presente deliberazione viene affissa il 10/02/2025 all'Albo Pretorio per rimanervi 15
giorni



Provincia di Benevento

COPIA Deliberazione n. 40 del 07/02/2025 del Presidente della Provincia

Oggetto: Presa d'atto ACCORDO ex art. 102 e art. 112 del d.lgs. n. 42/2004 per la fruizione e valorizzazione del Museo del Sannio di Benevento

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sette** del mese **febbraio** alle ore **16:20** in videoconferenza il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto che** è stato sottoscritto a giugno 2024 un ACCORDO *ex art.* 102 e art. 112 del d.lgs. n. 42/2004 per la fruizione e valorizzazione del Museo del Sannio di Benevento tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento, il Comune di Benevento e la Direzione Generale dei Musei, ufficio di livello dirigenziale presso il Ministero della Cultura, allegato e costituente parte integrale al presente atto.
- 2) **Di dichiarare** la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Preso d'atto ACCORDO ex art. 102 e art. 112 del d.lgs. n. 42/2004 per la fruizione e valorizzazione del Museo del Sannio di Benevento
----------	--

**PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
Segretario Generale**

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, all'art. 15, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *Testo unico degli enti locali*, all'art. 34, prevede che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, è possibile promuovere la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* (d'ora in poi "*Codice*"), impone allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- il predetto *Codice*, all'art. 112, nel disciplinare le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, richiama il principio della concertazione;

VISTO

- l'art. 6, *Valorizzazione del patrimonio culturale*, del *Codice* che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
- l'art. 111, *Attività di valorizzazione*, del *Codice*, che afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, e che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;
- gli artt. 102, *Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica*, e 112, *Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, del *Codice*, che, al co. 4, stabiliscono che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica stipulano accordi per definire strategie e obiettivi comuni di fruizione e valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale;
- la Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 "*Norme in materia di musei e di raccolte di Enti Locali e di interesse locale*" che all'art. 10 comma 4 prevede che "*Nell'ambito delle rispettive funzioni, la Regione e gli enti locali territoriali, singolarmente o in concorso tra di loro, possono stipulare convenzioni con gli altri soggetti, pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei e l'integrazione delle raccolte esistenti sul territorio, in funzione della loro valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia fruizione*";
- il Regolamento n. 5 del 18 dicembre 2006 di attuazione alla legge regionale n. 12/2005;
- L.R. 9 novembre 2015, n. 14 "*Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190*" che, tra l'altro, ha istituito un "*Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio*", le cui risorse

pari a quattro milioni di euro sono state destinate in via prioritaria alle spese connesse all'esercizio della funzione “*Musei e Biblioteche*”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 18/10/2016, “Legge n. 56/2014 e n. 14/2015, art. 3 commi 2 e 3 - Funzione non fondamentale “Biblioteche, musei e pinacoteche”: istituzione capitolo di spesa, individuazione singole attività e servizi specifici”;

- il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante *Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*, che prevede l’obiettivo per i musei di “*incrementare le attività di studio sulle proprie collezioni*”, perseguibile attraverso l’approfondimento della conoscenza e la lettura integrata delle opere, con lo scopo di favorire nuovi percorsi di ricerca e valorizzazione nell’ottica del Sistema museale nazionale;

- l’art. 18, co. 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, ss.mm.ii., recante *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, ai sensi del quale il Direttore generale Musei “*cura, anche tramite le Direzioni regionali Musei, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all’articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonché le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112*”, e l’art. 18, co. 2, lettera b), ai sensi del quale cura “*la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentitigli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l’attuazione*”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 537 del 30/11/2021, “*Integrazione D.G.R.C. n. 564 del 18 ottobre 2016 relativa alla funzione non fondamentale mantenuta in capo alle Province Biblioteche, musei e pinacoteche - L.R. N. 14/2015*”.

CONSIDERATO CHE

- il Museo del Sannio è un museo provinciale che afferisce alla Rete museale della Provincia di Benevento e include le seguenti strutture: il Museo del Sannio presso il complesso abbaziale di Santa Sofia e il Palazzo Casiello; il chiostro di Santa Sofia; la sezione egizia e la sezione di arte contemporanea presso il Museo Arcos; il Museo dell'Arco di Traiano presso Sant'Ilario a Port'Aurea;
- il Museo del Sannio è stato riconosciuto dalla Regione Campania quale museo di interesse regionale ex L.R. n. 12/2005 con Delibera di Giunta Regionale. n. 597 del 29/10/2011, e come tale è beneficiario di finanziamenti dedicati su fondi del Bilancio Regionale;
- il complesso abbaziale di Santa Sofia, comprendente la chiesa e l'attiguo chiostro, è stato incluso nel 2011 nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO come elemento del sito seriale "*I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)*", identificandone il valore universale eccezionale in quanto testimonianza monumentale di una fase storica fondamentale nella formazione della cultura e delle tradizioni italiane;
- la Regione Campania valorizza, attraverso finanziamenti dedicati, il complesso abbaziale di Santa Sofia, elemento del sito seriale "*I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)*";
- ad esito del riordino delle funzioni delle Province, la Regione Campania, con L.R. 9 novembre 2015, n. 14, art. 3, comma 2, ha previsto in capo alle Province l'esercizio delle attività e dei servizi della funzione non fondamentale "biblioteche, musei e pinacoteche", disponendo altresì con l'art. 10, l'istituzione di un "*Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio*", le cui risorse (pari a quattro milioni di euro) sono state destinate in via prioritaria alle spese connesse all'esercizio della funzione "Musei e Biblioteche";
- la Regione Campania è, pertanto, subentrata nel ruolo di gestione del trasferimento dei fondi a copertura delle spese sostenute per la funzione "Biblioteche, Musei e Pinacoteche" e di monitoraggio delle caratteristiche specifiche delle sedi e dei relativi servizi offerti dagli istituti museali e bibliotecari appartenenti alle Province campane in quanto destinatarie delle risorse; in particolare, per il Sistema museale facente capo al Museo del Sannio ha erogato un costante e consistente contributo per le spese correnti;

- la Provincia intende riallestire la sezione egizia del Museo Arcos, in cui si conservano i reperti provenienti dal tempio dedicato al culto della dea Iside, costruito nel I sec. d.C. a Benevento;

- le Parti, nell'ambito di una sinergia istituzionale, intendono attivare una collaborazione strutturata al fine di migliorare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale beneventano, con particolare riferimento a quello museale, attivando azioni di promozione della tutela e della valorizzazione, affinché sia creato adeguato valore pubblico attorno ad esso, riconosciuto a livello nazionale;

- con Delibera di Giunta Regionale. n. 220 del 08/05/2024 la Regione Campania ha espresso la volontà di stipulare l'Accordo per la fruizione e valorizzazione del Museo del Sannio di Benevento, attraverso l'approvazione del testo condiviso con gli Enti interessati;

CONSIDERATO che è stato sottoscritto a giugno 2024 un ACCORDO *ex art.* 102 e art. 112 del d.lgs. n. 42/2004 per la fruizione e valorizzazione del Museo del Sannio di Benevento tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento, il Comune di Benevento e la Direzione Generale dei Musei, ufficio di livello dirigenziale presso il Ministero della Cultura, allegato e costituente parte integrale al presente atto.

CONSIDERATO che l'accordo di cui sopra prevede che nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze e sulla base del principio di sussidiarietà, a:

- a) costituire il Comitato inter-istituzionale, partecipando ai lavori e nominando ciascuna un esperto, secondo le modalità e i tempi previsti all'art. 5 comma 1;
- b) elaborare il piano di sviluppo culturale di cui all'art. 3, in coerenza con gli obiettivi strategici e le finalità del presente Accordo;
- c) garantire la sostenibilità economica al fine dell'efficace realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, secondo le modalità stabilite nel piano di sviluppo culturale di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse disponibili;
- d) effettuare il monitoraggio della fase attuativa del presente Accordo, secondo le modalità stabilite nel piano di sviluppo culturale di cui all'art. 3.

CONSIDERATO che si rende opportuno dare atto dell'accordo in parola al fine di porre in essere gli adempimenti consequenziali per la definizione dello stesso.

DATO atto che il presente atto non comporta alcun impegno economico per la Provincia di Benevento.

DATO ATTO che il presente deliberato essendo un atto di indirizzo non necessita dei pareri di cui all'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

- 3) **Di prendere atto che** è stato sottoscritto a giugno 2024 un ACCORDO *ex art.* 102 e art. 112 del d.lgs. n. 42/2004 per la fruizione e valorizzazione del Museo del Sannio di Benevento tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento, il Comune di Benevento e la Direzione Generale dei Musei, ufficio di livello dirigenziale presso il Ministero della Cultura, allegato e costituente parte integrale al presente atto.
- 4) **Di dichiarare** la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Benevento, lì 07/02/2025

*Il Responsabile del
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis*

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis



Provincia di Benevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 1 del 07/02/2025
Segretario Generale

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del Segretario Generale esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 10/02/2025

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Nino Lombardi

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 07/02/2025

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
